



Questo testo è una versione prestampata.  
Fa stato la versione pubblicata nella  
Raccolta ufficiale delle leggi federali.

## Ordinanza concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (OMeCA)

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 17 marzo 2023<sup>1</sup> concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA),

*ordina:*

### Sezione 1: Campo di applicazione della LMeCA

#### Art. 1

<sup>1</sup> Le convenzioni concluse tra il Consiglio federale e i Servizi del Parlamento, i tribunali federali e il Ministero pubblico della Confederazione sul loro assoggettamento alla LMeCA sono pubblicate nel Foglio federale.

<sup>2</sup> Il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (settore TDT) della Cancelleria federale pubblica un elenco delle autorità federali assoggettate alla LMeCA in virtù del capoverso 1 e delle disposizioni di tale legge ad esse applicabili.

### Sezione 2: «eOperations Svizzera SA»

#### Art. 2

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa alla società «eOperations Svizzera SA» tramite l'acquisto di azioni.

<sup>2</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale possono ricorrere alla società «eOperations Svizzera SA» come fornitore di prestazioni esterno per le prestazioni seguenti, purché essa le fornisca contestualmente anche alle autorità dei Cantoni e dei Comuni:

- a. acquisto, sviluppo e gestione di mezzi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi TIC);

<sup>1</sup> RS .....

- b. acquisto e fornitura di prestazioni di servizi connesse ai mezzi TIC.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) esercita i diritti di azionista d'intesa con la Cancelleria federale. Funge inoltre da interlocutore per gli organi direttivi l'impresa «eOperations Svizzera SA».

<sup>4</sup> La delega della competenza per l'esecuzione di procedure di appalto alla società «eOperations Svizzera SA» è retta dall'ordinanza del 24 ottobre 2012<sup>2</sup> concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale.

### **Sezione 3: Dati pubblici aperti**

#### **Art. 3**

<sup>1</sup> Per i requisiti posti alla pubblicazione di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 4 LMeCA vale quanto segue:

- a. la pubblicazione avviene tempestivamente se i dati sono resi accessibili al pubblico il prima possibile dopo la loro raccolta o creazione e il loro raggruppamento sotto forma di dati strutturati. A tale proposito, le unità amministrative tengono conto soprattutto del tipo di dati e della loro utilità per la società, l'ambiente e l'economia. I dati che cambiano costantemente devono essere pubblicati subito dopo il loro rilevamento con l'ausilio di un'interfaccia elettronica;
- b. la pubblicazione è leggibile elettronicamente se richiede l'utilizzo di un formato standardizzato o consolidato, strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente i dati. Laddove possibile, i dati sono inoltre forniti mediante interfacce elettroniche;
- c. il formato aperto è un formato elettronico che facilita l'accesso diretto ai dati e la loro elaborazione automatica, è completamente documentato pubblicamente e può essere utilizzato senza restrizioni in materia di proprietà intellettuale o altre restrizioni giuridiche. L'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica un elenco dei formati raccomandati.

<sup>2</sup> I dati scaturiti dalla ricerca finanziata con fondi pubblici non sono considerati dati pubblici ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 LMeCA. Non devono rispettare i requisiti di cui al capoverso 1 per essere resi accessibili al pubblico.

<sup>2</sup> RS 172.056.15

## **Sezione 4: Armonizzazione dei dati delle autorità federali**

### **Art. 4** Principi

<sup>1</sup> Allo scopo di agevolare l'utilizzo multiplo dei dati, le autorità federali assoggettate alla LMeCA garantiscono che i dati con lo stesso significato vengano descritti nello stesso modo (armonizzazione).

<sup>2</sup> Esse descrivono e armonizzano i dati e le interfacce in base al loro ciclo di vita.

<sup>3</sup> Comunicano all'UST quali sono gli interlocutori per i compiti di cui nella presente sezione.

<sup>4</sup> I metadati dei dati armonizzati devono essere pubblicati sulla piattaforma di interoperabilità dell'UST.

### **Art. 5** Coordinamento tra le autorità

<sup>1</sup> L'UST sviluppa gli strumenti richiesti per l'armonizzazione.

<sup>2</sup> Coordina i compiti di standardizzazione e armonizzazione tra i servizi coinvolti e promuove una forma comune di rappresentazione dei metadati.

### **Art. 6** Coordinamento in settori trasversali

<sup>1</sup> Le autorità competenti principalmente in ambiti in cui più autorità elaborano dati presentano le loro richieste all'UST.

<sup>2</sup> L'UST stabilisce le autorità coinvolte e gli ambiti di comune accordo.

### **Art. 7** Procedura

<sup>1</sup> L'UST rileva il fabbisogno di armonizzazione in collaborazione con i rappresentanti dei servizi interessati e mette le informazioni a disposizione delle autorità coinvolte.

<sup>2</sup> Costituisce gruppi di lavoro tematici e informa le autorità interessate. Queste ultime stabiliscono la loro rappresentanza nei gruppi di lavoro.

<sup>3</sup> I gruppi di lavoro tematici elaborano congiuntamente gli standard semantici o propongono gli standard semantici esistenti da utilizzare. Laddove possibile e opportuno, si accordano su un unico standard comune.

<sup>4</sup> Le autorità pubblicano gli standard semantici sulla piattaforma di interoperabilità e aggiornano regolarmente le loro informazioni e i metadati in forma adeguata. Sono responsabili per la correttezza delle indicazioni.

<sup>5</sup> L'UST disciplina i requisiti e la procedura per la pubblicazione dei metadati sulla piattaforma di interoperabilità.

<sup>6</sup> Le autorità federali assoggettate alla LMeCA adottano gli standard semantici per i loro dati.

## **Art. 8**            Metadati

<sup>1</sup> I metadati devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. una descrizione generale del contenuto,
- b. l'autorità responsabile,
- c. l'accessibilità dei dati,
- d. la struttura dei dati,
- e. le nomenclature,
- f. le caratteristiche qualitative.

<sup>2</sup> L'UST definisce i dettagli di queste categorie di metadati e la loro forma d'intesa con la Cancelleria federale.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano ai metadati dei geodati di base disciplinati nel diritto federale; questi sono retti dalla legislazione sulla geoinformazione. D'intesa con l'Ufficio federale di topografia, l'UST garantisce la pubblicazione sulla piattaforma di interoperabilità.

## **Sezione 5: Assunzione dei costi da parte dei Cantoni**

### **Art. 9**

<sup>1</sup> L'assunzione da parte dei Cantoni dei costi dei mezzi TIC delle autorità federali di cui all'articolo 11 capoverso 4 LMeCA è determinata in base alle spese complessive per il materiale e il personale, compreso l'ammortamento proporzionale al volume di utilizzo.

<sup>2</sup> Il volume di utilizzo di un Cantone comprende l'utilizzo dei mezzi TIC da parte delle sue autorità e dei suoi Comuni come pure delle persone di diritto pubblico o privato a cui il Cantone ha affidato compiti pubblici.

<sup>3</sup> Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, l'autorità federale che mette a disposizione i mezzi TIC conclude con i Cantoni che ne fanno uso una convenzione sull'assunzione dei costi. L'utilizzo da parte dei Cantoni può essere disciplinato anche in contratti stipulati con la società «eOperations Svizzera SA».

## **Sezione 6: Progetti pilota**

### **Art. 10**            Obbligo di informazione e di documentazione

<sup>1</sup> Il servizio competente per il progetto pilota informa annualmente il settore TDT della Cancelleria federale e i servizi di vigilanza e coordinamento competenti sullo stato di avanzamento del progetto pilota.

<sup>2</sup> In caso di eventi particolari li informa entro un mese.

**Art. 11** Finanziamento

<sup>1</sup> I progetti pilota secondo l'articolo 15 LMeCA sono finanziati tramite i crediti stanziati per i dipartimenti e la Cancelleria federale o le risorse assegnate in modo centralizzato secondo l'articolo 33 dell'ordinanza del 25 novembre 2020<sup>3</sup> sulla trasformazione digitale e l'informatica.

**Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 12** Modifica di un altro atto normativo

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

... 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>3</sup> RS 172.010.58

*Allegato*  
(art. 12)

## **Modifica di un altro atto normativo**

L'ordinanza del 5 aprile 2006<sup>4</sup> sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

*Art. 42 cpv. 1 e 2 frase introduttiva e lett. g*

<sup>1</sup> I seguenti uffici federali trattano dati personali in forma cartacea e in uno o più sistemi d'informazione per gli scopi qui esposti:

- a. l'Amministrazione federale delle finanze: per l'esecuzione del processo di supporto per il settore finanze;
- b. l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica: per l'esecuzione dei processi di supporto per i settori acquisti, immobili e logistica;
- c. l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione: per l'esecuzione dei processi concernenti le relazioni con i clienti nel quadro della fornitura di prestazioni relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

<sup>2</sup> Il trattamento di dati personali serve ad adempiere i compiti previsti dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 24 ottobre 2012<sup>5</sup> concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale, dall'ordinanza del 5 dicembre 2008<sup>6</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione e dall'ordinanza del 17 febbraio 2010<sup>7</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in particolare:

- g. l'esecuzione di processi concernenti le relazioni con i clienti.

*Art. 43 cpv. 1 lett. i e cpv. 2*

<sup>1</sup> Ai fini dell'adempimento dei compiti possono essere trattati i seguenti dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale e di terzi:

- i. le indicazioni sull'esecuzione di processi concernenti le relazioni con i clienti.

<sup>2</sup> I dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale possono essere ottenuti dal sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (art. 27 della

<sup>4</sup> RS 611.01

<sup>5</sup> RS 172.056.15

<sup>6</sup> RS 172.010.21

<sup>7</sup> RS 172.215.1

legge del 24 marzo 2000<sup>8</sup> sul personale federale) o dall'archivio centralizzato delle identità (art. 13 dell'ordinanza del 19.10.2016<sup>9</sup> sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione).

*Art. 45 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle finanze, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione sono responsabili, ognuno nel proprio ambito, della sicurezza dei sistemi d'informazione.

<sup>8</sup> RS 172.220.1

<sup>9</sup> RS 172.010.59